

Sub-holding italiane controllate da società UK: la Brexit aggrava gli adempimenti di bilancio

Giacomo Ramenghi - Partner Studio Gnudi e Associati

Dal 1° febbraio 2020, con la ratifica dell'Accordo sul recesso dall'Unione europea, il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'Unione. In tale accordo, tuttavia, è stato previsto un "periodo transitorio" - dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 - durante il quale si è continuata ad applicare la normativa europea anche nel Regno Unito, come se quest'ultimo fosse ancora uno Stato membro. Concluso il periodo di transizione, dal 1° gennaio 2021, le società di capitali italiane, che controllano altre imprese e che, a loro volta, sono controllate da una società residente nel Regno Unito, non dovrebbero pertanto più beneficiare della causa di esonero dalla redazione del bilancio consolidato.

Durante il **periodo transitorio** previsto dalla Soft Brexit, ove era applicabile la procedura di uscita condivisa e negoziata dal Regno Unito e dall'Unione Europea, conclusasi con la ratifica dell'Accordo sul recesso dall'Unione europea del Regno Unito, le **società italiane sub-holding di gruppi multinazionali britannici** fino al 31 dicembre 2020 hanno potuto continuare a beneficiare dell'**esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato**, di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 121/1991.

In questo senso si era espressa anche l'Assonime con il caso n. 2/2020 del 17 febbraio 2020.

Le cose dovrebbero però cambiare a partire dal 1° gennaio 2021.

Il contesto normativo

Il D.Lgs. n. 127/1991, che attua nel nostro ordinamento la disciplina europea in materia di bilancio consolidato - ovvero la direttiva n. 83/349/CEE che conteneva in origine la disciplina europea in materia di bilanci consolidati la quale, successivamente, è stata trasfusa nella direttiva n. 2013/34/UE - da un lato, impone l'obbligo, alle società di capitali, agli enti di cui all'art. 2201 c.c., alle società cooperative ed alle mutue assicuratrici che controllano una o più altre imprese, di redigere il bilancio consolidato (art. 25) e, dall'altro, prevede una serie di ipotesi di esonero da tale obbligo (art. 27).

Agli effetti della descritta normativa il concetto di **controllo** è quello di cui all'art. 2359 c.c., così come richiamato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 127/1991.

Fra le varie **ipotesi di esonero** dall'obbligo del bilancio consolidato, ve ne è una **specificata** per le **sub-holding**, ovvero quelle società controllanti che, a loro volta, sono controllate da un'altra società.

Proprio su questa fattispecie ricadono gli effetti della Brexit.

L'esonero dalla redazione del bilancio consolidato per le sub-holding

Per **evitare duplicazioni di consolidati** per ogni livello di controllo, il comma 3 dell'art. 27, D.Lgs. n. 127/1991 prevede, in attuazione dell'art. 23 della direttiva n. 2013/34/UE, l'esonero per le sub-holding, al ricorrere di determinati requisiti, dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Più precisamente, le sub-holding non sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato qualora la **controllante** sia **titolare di oltre il 95% delle azioni o quote** della sub-holding ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del consolidato **non sia richiesta, almeno sei mesi** prima della fine dell'esercizio, da tanti **soci** che rappresentino **almeno il 5% del capitale sociale**.

Tale esonero, inoltre, è subordinato alle seguenti **condizioni** (di cui all'art. 27, comma 4):

a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro UE, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il D.Lgs. n. 127/1991 ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero ancora in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea;

b) che l'impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o europei.

La sub-holding che benefici di tale esonero deve, in ogni caso, **indicare nella nota integrativa** del proprio bilancio la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato e deve depositare al Registro imprese copia dello stesso, della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di controllo della società controllante.

Gli effetti della Brexit sull'esonero dal bilancio consolidato

Con la ratifica, il 30 gennaio 2020, dell'Accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea, dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito non fa più parte dell'Unione.

Di conseguenza, ci si è chiesti se continuasse ad essere applicabile la causa di esonero di cui all'art. 27, comma 3, D.Lgs. n. 127/1991, in considerazione della condizione di cui alla lettera a) del comma 4 del medesimo art. 27, ovvero la condizione dell'esistenza di un'impresa controllante, a monte della società italiana che intende beneficiare dell'esonero in esame, soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea (in considerazione del fatto che dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito non lo è più).

In questo contesto, un importante **discrimine** è rappresentato dal c.d. "**periodo transitorio**", previsto dallo stesso Accordo sul recesso dall'Unione del Regno Unito, e di durata **dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020**.

Durante tale periodo, infatti, ai sensi dell'art. 127, paragrafo 1 dell'Accordo sul recesso dall'Unione, al Regno Unito e nel Regno Unito si è **continuato ad applicare il diritto dell'Unione**, come se fosse ancora uno Stato membro.

Più precisamente, ai sensi dei successivi paragrafi 3 e 6, dell'art. 127, il diritto dell'Unione da un lato si è continuato ad applicare al (e nel) Regno Unito, producendo all'interno di quest'ultimo stato i medesimi effetti che produce nei Paesi membri dell'Unione europea. In pari modo la normativa europea ha continuato ad applicarsi e interpretarsi anche in UK secondo gli stessi metodi e principi applicabili all'interno dell'Unione e i richiami agli Stati membri contenuti nel diritto dell'Unione sono stati intesi come riferiti anche al Regno Unito.

Dunque, per tutta la durata del "periodo transitorio", ovvero **sino al 31 dicembre 2020**, è risultata **applicabile anche al Regno Unito** la normativa europea in materia di **diritto societario** e, in particolare, la direttiva n. 2013/34/UE che disciplina il bilancio consolidato.

Per questo motivo, quindi, tanto la norma europea (art. 23, par. 4, lettera b, direttiva n. 2013/34/UE), quanto la norma nazionale di recepimento (art. 27, comma 4, lettera a, D.Lgs. n. 127/1991), per il periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, e **solo per tale periodo**, hanno trovato applicazione anche alle società controllanti di nazionalità UK delle sub-holding italiane.

Come anticipato, in questo senso, si era espressa l'Assonime, con il caso n. 2/2020.

Le cose cambiano dal 2021

Terminato il “periodo transitorio” il 31 dicembre 2020, dal 1° gennaio 2021 la causa di esonero di cui all’art. 27, comma 3, D.Lgs. n. 127/1991, non sarà più in grado di produrre i propri effetti nei confronti delle sub-holding italiane di gruppi multinazionali britannici.

Il diritto dell’Unione non è, infatti, più applicabile al Regno Unito che, a tutti gli effetti, oggi è un paese terzo, non più compliant con i principi giuridici e conseguentemente contabili europei.

Dal 2021, quindi, le **società di capitali sub-holding italiane, controllate** da società del Regno Unito, dovranno predisporre esse stesse il **bilancio consolidato**, ai sensi del D.Lgs. n. 127/1991.

È opportuno ricordare che l’Assonime, in chiusura del caso n. 2/2020, circostanziava la propria soluzione al solo caso dei “bilanci consolidati da **redigere e depositare nel corso del 2020**”.

Sul tema è intervenuto anche il **Department for Business, Energy & Industrial Strategy britannico**, con una nota del Febbraio 2020, prospettando per il caso delle sub-holding britanniche aventi una controllante UE una soluzione simile a quella prospettata lato Italia da Assonime. Tuttavia, il Department for Business, Energy & Industrial Strategy britannico fa riferimento espresso all’esercizio finanziario che inizia dopo il 31 dicembre 2020, lasciando intendere che per i **bilanci consolidati da redigere e depositare nel corso del 2021** ma aventi ad oggetto l’**esercizio finanziario 2020** trovi ancora applicazione la causa di esonero prevista dal nostro art. 27, comma 3, D.Lgs. n. 127/1991.

Un dubbio può sorgere in merito al fatto che tali bilanci consolidati hanno sì avuto ad oggetto un esercizio finanziario durante il quale ancora si applicava al Regno Unito la normativa europea (compreso il diritto societario), tuttavia gli stessi vengono **redatti successivamente** al “periodo transitorio”, quando l’ultrattività del diritto europeo per il Regno Unito è ormai cessata.

Analoga incertezza può riguardare anche il caso delle sub-holding italiane controllate da una società UK, non a caso la stessa Assonime, nelle conclusioni, evidenziava la necessità di una specifica disciplina sul tema in esame, una volta spirato il “periodo di transizione”.

Ad oggi, tuttavia, tale disciplina, non risulta sia ancora stata adottata.